

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022 11/2022/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RETE INTERNA DI UTENZA RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. SITA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MILAZZO (ME) E DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA CON IL CODICE DISTRIBUTORE 753

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1188^a riunione del 18 gennaio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);



- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi a oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A), e il relativo Allegato A recante "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
- la lettera del 21 dicembre 2009, prot. Autorità 75687 del 29 dicembre 2009, trasmessa dalla Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. (di seguito anche: Raffineria di Milazzo) all'Autorità, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME) (di seguito: lettera del 21 dicembre 2009);
- la comunicazione del 16 febbraio 2016, prot. Autorità 4649 del 16 febbraio 2016, trasmessa da Raffineria di Milazzo all'Autorità, recante integrazioni e aggiornamenti rispetto a quanto dichiarato con la lettera del 21 dicembre 2009, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5, del TISDC (di seguito: comunicazione del 16 febbraio 2016);



- la comunicazione del 30 settembre 2016, prot. Autorità 27237 del 30 settembre 2016, trasmessa da Raffineria di Milazzo all'Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: comunicazione del 30 settembre 2016);
- la lettera del 28 marzo 2017, prot. Autorità 13439 del 6 aprile 2017, trasmessa da Raffineria di Milazzo al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) e, per conoscenza, all'Autorità, recante la richiesta di qualifica come Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A per la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo (di seguito: lettera del 28 marzo 2017);
- la lettera del 30 maggio 2017, prot. Autorità 19145 del 31 maggio 2017, trasmessa da Raffineria di Milazzo a Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e, per conoscenza, all'Autorità e al GSE, recante la comunicazione che, a decorrere dal 1 ottobre 2017, la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo si sarebbe configurata come Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A (di seguito: lettera del 30 maggio 2017);
- la lettera del 30 maggio 2017, prot. Autorità 19146 del 31 maggio 2017, trasmessa da Raffineria di Milazzo al GSE e, per conoscenza, all'Autorità e a Terna, recante la comunicazione di rinuncia alla qualifica come Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A per la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo (di seguito: lettera di rinuncia del 30 maggio 2017);
- la lettera del 21 dicembre 2017, prot. Autorità 41761 del 22 dicembre 2017, trasmessa da Raffineria di Milazzo all'Autorità e, per conoscenza, a Terna e al GSE, recante la comunicazione di rinuncia, a decorrere dal 1 gennaio 2018, alla classificazione come Rete Interna di Utenza per la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo (di seguito: lettera del 21 dicembre 2017);
- la lettera del 1 gennaio 2018, prot. Autorità 502 del 9 gennaio 2018, trasmessa da Raffineria di Milazzo a Terna e, per conoscenza, all'Autorità e al GSE, recante la comunicazione che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo si sarebbe configurata come Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A (di seguito: lettera del 1 gennaio 2018);
- la lettera del 27 marzo 2018, prot. Autorità 11183 del 30 marzo 2018, trasmessa da Raffineria di Milazzo all'Autorità, recante integrazioni informative relative alla rinuncia, a decorrere dal 1 gennaio 2018, alla classificazione come Rete Interna di Utenza per la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo (di seguito: lettera del 27 marzo 2018);
- la lettera del 17 maggio 2018, prot. Autorità 16133 del 18 maggio 2018, trasmessa da Raffineria di Milazzo a Terna e, per conoscenza, all'Autorità e al GSE, recante integrazioni informative relative alla classificazione come Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A per la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo (di seguito: lettera del 17 maggio 2018);
- la comunicazione del 30 luglio 2018, prot. Autorità 22762 del 31 luglio 2018, trasmessa da Raffineria di Milazzo all'Autorità e, per conoscenza, a e-distribuzione



- S.p.A. (di seguito anche: e-distribuzione), recante integrazioni informative relative alla configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo (di seguito: comunicazione del 30 luglio 2018);
- la lettera del 22 luglio 2019, prot. Autorità 20153 del 30 luglio 2019, trasmessa dal GSE a Raffineria di Milazzo e, per conoscenza, all'Autorità, recante la comunicazione di avvio dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale della Reta Interna di Utenza (di seguito: lettera del 22 luglio 2019);
- le comunicazioni scambiate tra GSE e Raffineria di Milazzo nel corso dell'attività istruttoria, gestita dal medesimo GSE, finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale della Reti Interna di Utenza della medesima Raffineria di Milazzo (di seguito: comunicazioni tra GSE e Raffineria di Milazzo nel corso dell'attività istruttoria);
- le lettere del 14 dicembre 2021, prot. Autorità 46651 e 46677 del 14 dicembre 2021, trasmesse dal GSE all'Autorità, recanti l'esito dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale della Rete Interna di Utenza gestita da Raffineria di Milazzo (di seguito: lettere del 14 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33 della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il proprio assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - connette unità di consumo industriali ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti nel territorio di non più di tre Comuni adiacenti ovvero di non più di tre Province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o delle unità di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;



- il medesimo articolo 33 della legge 99/09 ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di
 individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi
 servizi (trasporto, dispacciamento, misura, etc.) agli utenti delle RIU, nonché di
 formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali
 esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e
 dispacciamento;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che l'Autorità "individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dalle disposizioni normative precedentemente descritte individuando le reti private attualmente definite "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili" rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete elettrica sita nel territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME) e gestita da Raffineria di Milazzo;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti con obbligo di connessione di terzi e SDC);
 - ii. rientrino tra le reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
 - iii. rientrino tra i SDC le reti elettriche con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili che distribuiscano energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi previsti dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscano clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in oggetto siano integrati oppure dal fatto che distribuiscano energia elettrica



- principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- iv. l'insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri SDC;
- v. essendo i SDC vere e proprie reti di distribuzione, i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete elettrica del SDC, nonché delle particelle catastali su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- vii. i gestori di SDC che intendano ottenere l'inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale delle medesime reti elettriche (articolo 5 del TISDC) e per identificare le utenze connettibili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU trasmettano, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici delle reti elettriche da essi gestite;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già trasmessa all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale delle RIU, così da disporre di informazioni omogenee e congrue per potere effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da trasmettere;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel medesimo Registro della rete elettrica sita nel territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME), gestita da Raffineria di Milazzo e identificata con il codice distributore 753;



- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- l'Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l'altro, di avvalersi del GSE per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione dell'ambito territoriale delle RIU;
- l'Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)".

CONSIDERATO CHE:

- Raffineria di Milazzo, con la lettera del 21 dicembre 2009, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME), ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la medesima rete elettrica soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e, pertanto, ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle RIU;
- Raffineria di Milazzo, con la comunicazione del 16 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, ha trasmesso l'aggiornamento degli elementi caratteristici della RIU, evidenziando, in particolare, la gestione della medesima RIU in configurazione aperta (secondo la definizione e le disposizioni regolatorie previste dal TISDC) e il relativo trattamento tariffario applicato da e-distribuzione in qualità di impresa distributrice concessionaria territorialmente competente nei Comuni ove è localizzata la RIU;
- Raffineria di Milazzo, con la comunicazione del 30 settembre 2016, ha evidenziato, in particolare e con riferimento alla configurazione della RIU e al relativo ambito territoriale:
 - l'elenco delle particelle catastali e le visure catastali degli immobili e dei terreni facenti parte della RIU;
 - che "Il perimetro della RIU è stato determinato dalle recinzioni alla data del 15 Agosto 2009 e corrisponde alle particelle elencate [...], al netto delle particelle acquisite nel 2016 [...], oggi ricomprese nella RIU";
 - che "Non è stato assegnato un codice POD al punto di connessione dell'UC alla RIU in quanto il gestore e proprietario della RIU (Raffineria di Milazzo SCpA) intende richiedere la qualifica di SEU o SEESEU-A a partire dal 01/01/2017 per l'unità di consumo e produzione di Raffineria di Milazzo SCpA";
- Raffineria di Milazzo, con la lettera del 28 marzo 2017, con la lettera del 30 maggio 2017 e con la lettera di rinuncia del 30 maggio 2017, ha, inizialmente, anticipato e, successivamente, rinunciato alla richiesta di qualifica come Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A (di seguito: SEESEU-A) per la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo;
- Raffineria di Milazzo, con la lettera del 21 dicembre 2017, con la lettera del 1 gennaio 2018, con la lettera del 27 marzo 2018, con la lettera del 17 maggio 2018 e con la



comunicazione del 30 luglio 2018, ha comunicato che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo non è più configurata come RIU, rinunciando alla relativa classificazione, ed è configurata come SEESEU-A ai sensi del TISSPC, fornendo le relative informazioni e integrazioni informative;

- l'Autorità, con la deliberazione 426/2018/R/eel, ha, tra l'altro, aggiornato il Registro delle RIU, prevedendo, tra l'altro e a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'esclusione della RIU gestita da Raffineria di Milazzo e identificata con il codice distributore 753, a seguito della classificazione come SEESEU-A della configurazione elettrica gestita dalla medesima Raffineria di Milazzo;
- il GSE, con la lettera del 22 luglio 2019, ha comunicato a Raffineria di Milazzo l'avvio dell'attività istruttoria volta a definire l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 753, per il periodo in cui la medesima configurazione impiantistica si è configurata come RIU (fino al 31 dicembre 2017), precisando che la medesima istruttoria sarebbe stata condotta sulla base delle informazioni e della documentazione già in possesso dell'Autorità e delle eventuali informazioni e dell'eventuale documentazione acquisite direttamente dal medesimo GSE;
- con le comunicazioni tra GSE e Raffineria di Milazzo nel corso dell'attività istruttoria è emerso, ai fini della definizione, dell'ambito territoriale della RIU Raffineria di Milazzo, che:
 - "ai fini della determinazione del perimetro della RIU, si è fatto riferimento al perimetro del sito industriale della Raffineria di Milazzo, come previsto dall'articolo 5.2 del TISDC. Con riferimento alla planimetria [...] (relativa al 15/08/2009) si conferma che la delimitazione del sito al 15/08/2009 era individuata dal muro di cinta e dalle recinzioni del complesso industriale della Raffineria di Milazzo";
 - la RIU si estende nei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME) e che nella dichiarazione originariamente trasmessa all'Autorità, con la lettera del 21 dicembre 2009, erroneamente non era stato incluso il Comune di San Filippo del Mela (ME);
 - "la RIU è stata gestita in configurazione aperta dal 15/08/2009 al 31/12/2017";
 - le aree afferenti ai pontili, pur facendo parte della Raffineria di Milazzo già alla data del 15 agosto 2009, sono state accatastate solo in una data successiva. In particolare, dalle visure storiche è emerso che le particelle catastali relative ai medesimi pontili sono state costituite solo nel corso dell'anno 2015;
- il GSE, con le lettere del 14 dicembre 2021, ha comunicato agli Uffici dell'Autorità l'esito degli approfondimenti condotti, attestando che l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 753:
 - è individuato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 5, comma 5.2, del TISDC e si estende nei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME);
 - non è stato oggetto di modifiche nel tempo, al netto delle variazioni di denominazione di alcune particelle catastali e dell'accatastamento delle aree



- afferenti ai pontili già incluse nell'ambito territoriale della RIU alla data del 15 agosto 2009;
- risulta costituito dalle particelle catastali riportate negli elenchi trasmessi dal medesimo GSE;
- è graficamente rappresentato dal perimetro evidenziato negli elaborati planimetrici trasmessi dal medesimo GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Raffineria di Milazzo S.C.p.A. sita nel territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME), gestita dalla Società Raffineria di Milazzo e, fino alla data del 31 luglio 2017, identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 753, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, confermando quanto dichiarato dalla medesima Società Raffineria di Milazzo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella comunicazione del 30 settembre 2016 come integrata con le comunicazioni tra GSE e Raffineria di Milazzo nel corso dell'attività istruttoria; al riguardo, si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, pur relative al medesimo ambito territoriale rimasto invariato fin dall'anno 2009, si differenziano esclusivamente per i numeri identificativi di una o più particelle catastali o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società Raffineria di Milazzo e alla Società e-distribuzione, in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME)

DELIBERA

- 1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Raffineria di Milazzo S.C.p.A. sita nel territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME), gestita dalla Società Raffineria di Milazzo e, fino alla data del 31 luglio 2017, identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 753, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di



- impresa distributrice concessionaria per il territorio dei Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME);
- 3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 gennaio 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini